

Avv. Danilo Granata

C.so L. Fera 32 (Cs) – Cosenza 87100

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Tel.: 3479632101

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE LAZIO–

SEDE DI ROMA

Ricorso

Nell'interesse: di **FRANCESCO DOMENICO MANCUSO**, nato a Cosenza (Cs) il 26.11.2003 e residente a Castrolibero (Cs) alla Via Papa Giovanni XXII n. 43, c.f. MNCFNC03S26D086T, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Granata del Foro di Cosenza (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con elezione di domicilio digitale presso la seguente casella pec: danilogranata23@pec.it ; con richiesta espressa di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec o al seguente numero di fax 0984/679845, *ricorrente*;

contro: il **Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede istituzionale in Roma (Rm) al Largo Antonio Ruberti – 00153, con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma alla Via Portoghesi 12 - 00186 Roma (Rm), *amministrazione resistente*;

contro: **CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso**, in persona del l.r.p.t., con sede in Pisa (PI) alla Via Giuseppe Malagoli n. 12 – 56124, c.f. 01951400504, con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma alla Via Portoghesi 12 - 00186 Roma (Rm), *altra amministrazione resistente*;

contro: **l'Università degli studi di Firenze** (c.f. 01279680480), in persona del Rettore p.t., con sede in Piazza San Marco, 4 - Firenze (FI), *amministrazione resistente*;

contro: **l'Università degli studi della Calabria** (c.f. 80003950781), in persona del Rettore p.t., con sede in Via P. Bucci - 87036 Rende (CS), *amministrazione resistente*;

nei confronti: di **Maria Vittoria Mancini, Elisa De Vivo, Simona Rao e Antonio Ionà**, *controinteressati*.

***In via principale,
per l'annullamento,***

previa sospensione e/o disposizione di immatricolazione con riserva (anche in sovrannumero) del ricorrente al corso di laurea in questione nonché adozione di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) della Graduatoria unica nazionale di merito nominativa degli ammessi ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2023-24, pubblicata in data 05.09.2023 all'interno dell'area riservata del sito www.cisiaonline.it, in quale il ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso, e del relativo decreto di approvazione della detta graduatoria ;
- 2) degli attestati dei risultati TOLC 2023-2024 disponibili sulla propria area personale;
- 3) degli scorrimenti di graduatoria pubblicati con le stesse modalità il 13.09.2023;
- 4) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi:
 - a) il Bando dell'Università degli studi della Calabria, adottato con Decreto rettorale 177/2023 del 10.02.2023, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente e, in particolare, dell'art.3 , punto 3.6, con cui si prevede soltanto un periodo di tempo aggiuntivo non eccedente il 30 % in più rispetto a quello previsto per svolgere il test del tempo aggiuntivo in favore dei candidati DSA e nella parte in cui irragionevolmente si vieta l'utilizzo di strumenti quali dizionari e/o vocabolari, formulari, tavola periodica degli elementi, mappe concettuali, computer (diversi da quelli forniti per lo svolgimento del test), tablet, smartphone, smart glasses ed altri strumenti similari; b) il Bando dell'Università degli studi di Firenze adottato con decreto rettorale n. 111/2023 prot. n. 00127189 del 07.02.2023 pubblicato sul sito dell'Ateneo in ogni parte considerata lesiva e in particolare all'art. 3, punto 3.6;
 - c) il DM n. 1107 del 24.09.2022 unitamente ai relativi allegati, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente; d) la Convenzione del 14 marzo 2022 n. 7427 tra il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), in ogni parte di interesse e ove considerata lesiva; e) la nota prot. n. 2574 del 18 febbraio 2022 con la quale il Ministro dell'università e della ricerca autorizza i competenti organi di gestione amministrativa a porre in essere le attività necessarie alla realizzazione dei tolc , in via eventuale in ogni parte di interesse; f) ogni altro atto richiamato nel DM n. 1107 – 2022 sebbene non conosciuto; g) le linee-guida, i protocolli e i verbali inerenti l'individuazione delle misure a sostegno dei candidati DSA per lo svolgimento dei test adottate in sede ministeriale e/o

dagli atenei resistenti; h) ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale parte ricorrente ha espletato i due TOLC; i) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione della prova del ricorrente; l) il verbale di concorso nella parte in cui la Commissione fornisce a parte ricorrente degli ausili non conformi alla previsione di legge e comunque inadeguati allo scopo di legge; m) provvedimento non conosciuto con il quale al ricorrente non è stata concessa la possibilità di fruire di ulteriori misure compensative; n) la prova di ammissione predisposta dal MUR nella parte in cui non risulta dagli atti preparatori della Commissione se sia tenuto conto che i quesiti somministrati non fossero discriminatori nei confronti dei soggetti affetti da disabilità come quella di parte ricorrente;

e per l'accertamento del diritto di parte ricorrente

ad essere ammesso al Corso di Laurea in questione (Medicina e Chirurgia) per l'anno accademico 2023-2024 nella sede di prima scelta o, se impossibile, in altre sedi secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al test,

per l'accertamento

dell'illegittimità delle modalità di svolgimento del test previste per il ricorrente DSA da parte delle P.a. resistenti;

***In via subordinata,
per l'accertamento***

del diritto di parte ricorrente a ripetere il test con le idonee misure compensative/di sostegno.

Con richieste istruttorie.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Premessa in fatto

Con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1107 del 24.09.2022 venivano disciplinate le nuove modalità di accesso ai Corsi di laurea in Medicina, Chirurgia e Odontoiatria. In particolare, veniva previsto che per l'a.a. 2023/2024 e seguenti l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, sarebbe avvenuta a seguito di superamento di apposita prova d'esame c.d. "TOLC" (Test

OnLine CISIA) disciplinata dal presente decreto e la partecipazione al procedimento di formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale, tramite l'utilizzo dei punteggi ottenuti ai TOLC. Le Università avrebbero dovuto garantire il rispetto e l'attuazione delle misure in materia di contenimento e contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, vigenti al momento dell'espletamento della prova di ammissione ed applicabili sull'intero territorio nazionale.

La gestione della procedura selettiva veniva affidata al Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati per l'accesso (cd. CISIA).

Per l'anno 2023 le sessioni, propedeutiche per l'ammissione ai corsi di laurea sarebbero state fissate nel mese di aprile e nel mese di luglio e avrebbero avuto luogo nelle date stabilite secondo il calendario definito con decreto della competente Direzione generale del Ministero adottato a novembre 2022.

Per ciascuna sessione dei TOLC la somministrazione dei test sarebbe stata effettuata in presenza presso la sede scelta dal candidato all'atto della iscrizione alla prova. I test sarebbero stati erogati per ciascun candidato, mediante la piattaforma informatica CISIA, in apposite postazioni, predisposte dagli Atenei secondo le modalità definite con successivo decreto della competente Direzione generale del Ministero. Successivamente, il candidato sarebbe stato tenuto a presentare la domanda di inserimento in graduatoria, ai sensi della lettera b) dell'art. 5 del decreto n. 110, secondo i tempi e le modalità definite con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Ministero. Per quanto riguarda le "strutture dei TOLC", le prove erogate nelle due sessioni avrebbero riguardato argomenti relativi alle "Sezioni" (cfr. Allegato 1 al DM 1107-2022). Il test TOLC sarebbe stato sostenuto in una qualsiasi sede scelta dal candidato all'atto dell'iscrizione, anche se diversa da quella in cui il candidato si sarebbe poi immatricolato.

Ciascun partecipante, prima di sostenere il test TOLC, avrebbe dovuto necessariamente attenersi alle procedure e ai termini previsti.

Secondo quanto previsto, l'iscrizione al test TOLC avrebbe consentito al candidato di accedere (utilizzando le medesime credenziali): - alle esercitazioni; - ai MOOC (Massive Open Online Courses) disciplinari per ogni materia contenuta nel test TOLC; - agli esiti delle prove sostenute anche in confronto ai risultati in forma aggregata ottenuti dagli altri partecipanti nello stesso periodo/anno solare, che

costituiscono uno strumento per valutare il proprio posizionamento; - ai links, al materiale ed iniziative in tema di orientamento ed accesso predisposte dagli Atenei. **Non veniva prevista però la possibilità per il candidato di visionare ed estrarre copia del compito** (a differenza degli altri anni tramite la piattaforma di UniversItaly).

Ai fini della formazione delle graduatorie di accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale disciplinati dal predetto decreto sarebbe stato utilizzato, su istanza del candidato, il miglior punteggio ottenuto tra quelli conseguiti nell'anno 2023, per l'anno accademico 2023/2024.

Quest'anno la formulazione del punteggio, però, sarebbe dipeso da un nuovo strumento: il cd. Equalizzatore; sistema – come si descriverà meglio in narrativa – assolutamente iniquo e aleatorio.

Orbene, sostenuto il test TOLC, al candidato sarebbe stato assegnato un punteggio c.d. “equalizzato”, ottenuto sommando il punteggio conseguito dal candidato con le risposte fornite ai quesiti (punteggio c.d. “non equalizzato”) e un numero che misura la difficoltà della prova denominato “*coefficiente di equalizzazione della prova*”.

L'attribuzione del punteggio non equalizzato sarebbe avvenuto come segue:

- 1,00 punti per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 punti per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.

Al punteggio complessivo sarebbe poi sommato il coefficiente di equalizzazione (ulteriore punteggio) di cui sopra. Il modello scientifico e i criteri di valutazione delle prove secondo il coefficiente di equalizzazione venivano disciplinati nell'Allegato 2 del DM 1107.

Le prove di ammissione TOLC venivano articolate in n. 50 items e ripartite come segue:

Test per l'accesso ai corsi di studio medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria (TOLC – MED)		
Sezioni	Numero di quesiti a.a. 2023/2024	Tempo di svolgimento del test
Comprensione testo, conoscenze acquisite negli studi	7	15 minuti
Biologia	15	25 minuti

Chimica e fisica	15	25 minuti
Matematica e ragionamento	13	25 minuti
50		90 Minuti

A differenza degli altri anni stranamente al candidato non veniva consentito di tornare “indietro” per modificare la risposta *flaggata*.

Ciascun partecipante ai TOLC, al termine della prova, avrebbe trovato nella sua area riservata un riepilogo contenente:

- il numero di domande esatte, non date ed errate per ogni sezione del test;
- il numero che identifica univocamente la prova sostenuta;
- la data in cui sarebbe stato disponibile il suo attestato di partecipazione, con il punteggio equalizzato della prova;
- la descrizione della procedura effettuata per fornire il punteggio equalizzato tenuto conto dell’effettivo livello di difficoltà della prova sostenuta da ciascun candidato.

Ma, a differenza degli altri anni, irragionevolmente non veniva consentito di prendere visione ed estrarre copia del compito svolto.

Per quanto Qui di interesse, rileva che il DM 1107-22, all’art. 10, prevedeva che: *“2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi nonché di tempi aggiuntivi – nei termini indicati al comma 4, lettere a) e b) del presente articolo - facendone apposita richiesta, secondo le modalità previste nell’avviso di Ateneo”.*

Il successivo comma 4 prevedeva che: *“L’Ateneo presso il quale il candidato si iscrive per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati [...] ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione [...] In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica, videoingranditore, o equivalente digitale, affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, ove istituito”.*

E, dunque, ogni Ateneo avrebbe dovuto consentire tutti gli strumenti compensativi necessari in presenza di caso di gravità certificata.

In data 05.09.2023 sull'area personale di CISIA veniva pubblicata la graduatoria di merito dei TOLC e l'ultima posizione utile risultava essere la n. 17366.

Successivamente, il 13.09.2023 venivano pubblicati gli scorrimenti della detta graduatoria.

Francesco Domenico Mancuso, odierno ricorrente affetto da DSA, partecipava alle due sessioni di TOLC presso le sedi dell'Università degli studi di Firenze (sessione di aprile) e dell'Università degli studi della Calabria (luglio), ottenendo segnatamente i punteggi di 45,38 e 33,79; punteggi non utili neanche ai fini dello scorrimento.

Francesco è un ragazzo che – come comprova la documentazione medica depositata in atti (cfr. Relazione a firma del dott.ssa R. De Luca, Neuropsichiatra dell'infanzia, ASP di Cosenza) – soffre di una forma grave di Disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) (dislessia) che implica inevitabilmente difficoltà nell'apprendimento circa le abilità di lettura, scrittura, di calcolo e cagiona al ragazzo disturbi d'ansia e tratti depressivi.

Dalla relazione depositata si evince chiaramente come nel percorso di formazione del Mancuso sia necessario che usufruisca di un piano didattico personalizzato comprensivo di strumenti sia dispensativi che compensativi, suggerendo l'utilizzo di strategie e mediatori didattici facilitanti. In particolare, **per la situazione di Francesco, l'ASP di Cosenza prevede i seguenti strumenti: l'utilizzo del pc con programmi di video-scrittura; adattamento di compiti e verifiche con semplificazione e riduzione della componente scritta (minor numero di domande, domande a risposta multipla, etc.); tempistiche di svolgimento più lunghe; l'affiancamento di un tutor.**

Tuttavia, benché ne avesse fatto esplicita richiesta non mancando di presentare la suddetta documentazione medica, gli Atenei resistenti non hanno garantito quanto richiesto nella detta relazione.

All'esito del TOLC sostenuto presso l'Università degli studi di Firenze (aprile 2023) il ricorrente ha conseguito un punteggio equalizzato di 45.38, mentre all'esito del TOLC sostenuto presso l'Università degli studi della Calabria ha conseguito un punteggio di 33,79.

Per tutto quanto sopra espresso a Francesco Domenico Mancuso non resta che proporre il presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1) **Violazione del principio di uguaglianza, della parità di trattamento e della *par condicio concorsorum***
- 2) **Violazione e/o falsa applicazione del DM n. 583-2022**
- 3) **Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 DM n. 1107-2022 e dei relativi allegati**
- 4) **Violazione e/o falsa applicazione della Legge 170/2010**
- 5) **Illogicità ed irragionevolezza**
- 6) **Violazione del principio di proporzionalità**
- 7) **Violazione e/o falsa applicazione delle Linee Guida del 12.07.2021**
- 8) **Difetto di istruttoria**
- 9) **Difetto di motivazione**
- 10) **Violazione dell'art. 34 Cost.**
- 11) **Violazione del buon andamento amministrativo**

Francesco Domenico Mancuso ha sostenuto una prova in condizioni di svantaggio rispetto agli altri candidati, posto che – come anticipato – è un ragazzo affetto da Disturbi specifici dell'apprendimento e soprattutto nella forma della dislessia.

La relazione dell'ASP di Cosenza depositata in atti e prodotta alle amministrazioni resistenti (cfr. Schermata portale CISIA allegata in atti) fa riferimento ad una grave forma di DSA che comporta profonde criticità relative alle abilità di lettura, scrittura, di calcolo e cagiona al medesimo disturbi d'ansia e tratti depressivi.

La Neuropsichiatra fa riferimento alla necessità – addirittura – di un piano didattico personalizzato comprensivo di strumenti sia dispensativi che compensativi, con utilizzo di strategie e mediatori didattici facilitanti. Nello specifico, gli strumenti necessari per il ricorrente sarebbero: **l'utilizzo del pc con programmi di video-scrittura; adattamento di compiti e verifiche con semplificazione e riduzione della componente scritta (minor numero di domande, domande a risposta multipla, etc.); tempistiche di svolgimento più lunghe; l'affiancamento di un tutor**. Strumenti tanto più necessari durante un test come quello di Medicina dove lo stato di agitazione è sicuramente notevolmente più elevato!

Tuttavia, nella specie, le resistenti hanno garantito solo parzialmente le dette misure, ponendo il ricorrente in una situazione di discriminazione; va da sé che il candidato è stato palesemente posto in situazione di svantaggio e che quindi l'operato amministrativo si è posto in contrasto con i principi di uguaglianza

(sostanziale) e parità di trattamento che avrebbero dovuto essere i criteri fondanti una simile procedura selettiva.

Ebbene, l'agere amministrativo rappresenta una violazione e/o falsa applicazione di quanto previsto dal [Decreto Ministeriale n. 583 del 24-06-2022](#) (modalità e contenuti delle prove ammissione dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023), il cui **Art. 9 b)** **prevede che** *"il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, la diagnosi di DSA in originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento allegate al d. m. 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. **In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; videoingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, ove istituito.***

L'operato amministrativo viola altresì il DM n. 1107 – 22 , a cui in ogni caso il bando dell'Università della Calabria (sede di svolgimento dei TOLC) fa rinvio. Ebbene, l'art. 10 del detto DM prevede espressamente che: *"2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi nonché di tempi aggiuntivi – nei termini indicati al comma 4, lettere a) e b) del presente articolo - facendone apposita richiesta, secondo le modalità previste nell'avviso di Ateneo".* Il successivo comma 4 prevedeva che: *"L'Ateneo presso il quale il candidato si iscrive per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati [...] ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione [...]* ***In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non***

scientifica, video-ingranditore, o equivalente digitale, affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, ove istituito".

Dunque, vista la grave forma del disturbo certificata e di cui la P.a. era a conoscenza (cfr. schermata recante la documentazione sanitaria depositata nel portale CISIA), al ricorrente, oltre alla calcolatrice non scientifica e al tempo aggiuntivo concessi, sarebbero spettati i seguenti strumenti compensativi: **l'utilizzo di tablet/pc con programmi di video-scrittura; adattamento di compiti e verifiche con semplificazione e riduzione della componente scritta (minor numero di domande, domande a risposta multipla, etc.); l'affiancamento di un esperto/lettore.**

Pertanto, in assenza di una motivazione che consenta al ricorrente di comprendere quale sia stato l'iter logico seguito nella specie degli atenei resistenti circa la scelta delle misure compensative da mettere a sua disposizione, il ricorrente ha subito una grave forma di discriminazione.

Sul punto esistono diversi precedenti in giurisprudenza: in tal senso, il Consiglio di Stato – Sez. VI, con Ordinanza n. 2136/2019, ha affermato che *“Considerato che l'appellante ha partecipato alle prove di ammissione ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2018/2019, svolgendo la prova presso l'Ateneo di -OMISSIS- e riportando il punteggio di 37,10 essendosi collocato a 152 posti dall'ultimo ammesso, ma senza che si sia tenuto conto delle dislessia, disortografia e discalculia da cui è affetto, come dato atto con la certificazione in atti, secondo cui “il giovane cerca di superare le difficoltà connesse in parte alla carente memoria procedurale, mediante strategie di compenso, strategia che implicano un grande dispendio di energia/tempo e che tuttavia possono venir meno in situazioni di stress, di prove a tempo e/o che implicano attività parallele”, e che avrebbe condizionato negativamente la possibilità del candidato di superare comunque la prova”*. In altri termini, il Supremo Consesso della Giustizia amministrativa riconosce e sottolinea l'importanza della messa a disposizione di ogni strumento compensativo utile a porre in condizioni di parità di trattamento l'aspirante medico rispetto agli altri. E' evidente che nel caso di specie una mera calcolatrice **non scientifica** non poteva essere sufficiente allo svolgimento del test da parte del ricorrente, ribadendo che la prova, formata da 50 quesiti, era particolarmente tecnica, essendo formata da **7**

domande di comprensione del test, 13 di matematica, 15 di chimica e 15 di biologia. Come può ritenersi adeguata e proporzionale al tipo di patologia del ricorrente un simile strumento?

Assolutamente necessario sarebbe stato prevedere quantomeno l'affiancamento di un lettore esperto (non un tutor qualsiasi) e/o di appositi programmi di video-scrittura ; possibilità di cui il ragazzo, come si attesta nella perizia dell'Azienda sanitaria, ha fruito durante il percorso scolastico. L'art. 5 della l. n. 170/2010 prevede l'obbligo delle istituzioni scolastiche/universitarie di garantire all'alunno/a con DSA: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche delle caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguata; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi, le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino gradualità di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. Tutte queste misure devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutare l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. Sono inoltre garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

Come prevedono le Linee guida per il diritto allo studio degli studenti e degli alunni DSA aggiornate e diramate in data 12.07.2021, al punto 1.1 della Premessa (cfr. doc. all.): *“Da un punto di vista clinico, la dislessia si manifesta attraverso una minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta rispetto a quanto atteso per età anagrafica, classe frequentata, istruzione ricevuta. Risultano più o meno deficitarie - a seconda del profilo del disturbo in base all'età - la lettura di lettere, di parole e non-parole, di brani. In generale, l'aspetto evolutivo della dislessia può farlo somigliare a un semplice rallentamento del regolare processo di sviluppo. Tale considerazione è utile per l'individuazione di eventuali segnali anticipatori, fin dalla scuola dell'infanzia”.*

Va da sé che un simile deficit è particolarmente penalizzante nell'ambito di un test scritto, come quello di Medicina, ancor più penalizzante se si pensa alla

composizione del test di quest'anno considerato che il punteggio – per via del “nuovo” sistema “equalizzante” – veniva rapportato in base alla difficoltà del quesito posto.

Ancora, le dette linee guida ministeriali prevedono che “Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell'uso degli strumenti compensativi. Si può fare qui riferimento: • alla presenza di una persona che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla; • alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia; • all'utilizzo di libri o vocabolari digitali”.

Ma nel caso concreto non è stato messo a disposizione nulla di tutto ciò!

Le p.a. resistenti – in entrambi i tolci - hanno applicato in modo erroneo ed asettico quanto contenuto nelle Linee Guida ministeriali, disponendo in favore del ricorrente l'utilizzo del 30 % di tempo aggiuntivo per tutti i DSA e di una calcolatrice.

Trattasi – si ribadisce – di documenti prodotti alla Pa che, che, a quanto pare, non sono stati considerati nella scelta degli strumenti di sostegno da disporre a favore del ricorrente. Da ciò emerge altresì l'evidente difetto di istruttoria.

L'Ateneo resistente, per giunta, si è ingiustificatamente allontanata dal bando generale di cui al DM 1107-22, in trasgressione del medesimo nonché di ogni principio giurisprudenziale esistente in materia. Al riguardo, si rammenti che **i bandi concorsuali devono essere interpretati in termini strettamente letterali**, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2021, n. 1788; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1322; 20 aprile 2021, n.3180).

Si rammenti che, sebbene la Pa gode di discrezionalità amministrativa, è evidente che nel caso di specie le operazioni amministrative sono divenute arbitrarie e quindi pienamente sindacabili dal Giudice amministrativo e tanto per effetto dello sconfinamento dei limiti della ragionevolezza, logicità e giustizia.

Se come dispone l'art. 34 Cost., lo Stato deve premiare i capaci e i meritevoli consentendogli di raggiungere gli apici degli studi, salvaguardando l'uguaglianza di cui all'art. 3 della medesima Carta, il meccanismo di selezione previsto per la prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di quest'anno ha totalmente disatteso il *diktat* costituzionale, discriminando de facto la posizione diversificata e delicata del ricorrente. Il diritto all'istruzione è un diritto costituzionalmente garantito, infatti, da ritenersi – per l'effetto – “sacro e inviolabile”, considerato che il test per essere ritenuto un idoneo filtro per la selezione dei più capaci e meritevoli, in omaggio al dettato costituzionale, deve essere necessariamente retto da solide regole meritocratiche e trasparenti e soprattutto eque.

*

Ma l'operato amministrativo è illogico e irragionevole anche per via dell'impiego del cd. Equalizzatore che si è rivelato ancor più penalizzante nel – peculiare – caso di specie.

Come già anticipato, ai sensi del DM 1107-2022 e del bando UNICAL, sostenuto il test TOLC, al candidato sarebbe stato assegnato un punteggio c.d. “equalizzato”, ottenuto sommando il punteggio conseguito dal candidato con le risposte fornite ai quesiti (punteggio c.d. “non equalizzato”) e un numero che misura la difficoltà della prova denominato “*coefficiente di equalizzazione della prova*”.

L'attribuzione del punteggio non equalizzato sarebbe avvenuto come segue:

- 1,00 punti per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 punti per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.

Al punteggio complessivo sarebbe poi sommato il coefficiente di equalizzazione (ulteriore punteggio) di cui sopra. Il modello scientifico e i criteri di valutazione delle prove secondo il coefficiente di equalizzazione sarebbero disciplinati nell'Allegato 2 denominato “MODELLO SCIENTIFICO E SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI EQUALIZZATO” del DM 1107 (allegato in atti).

Epperò, tali criteri non appaiano affatto univoci, predeterminati e oggettivi.

Ma andiamo con ordine.

L'Allegato afferma che : *“Al fine di garantire equità nella valutazione e parità di condizioni di accesso, il modello scientifico prevede: ➤ la somministrazione di prove diverse tra loro, cioè non tutte composte dagli stessi quesiti, come già avviene nel modello ampiamente sperimentato dei TOLC; ➤ una valutazione della prova, sostenuta da un partecipante, che tiene conto non solo delle risposte fornite ai singoli quesiti, ma anche della difficoltà della prova stessa; ➤ una misurazione statisticamente corretta della difficoltà della prova. 3 Il punteggio che viene assegnato al partecipante, detto punteggio equalizzato, è ottenuto sommando il punteggio ottenuto dal partecipante con le risposte date ai quesiti, detto punteggio non equalizzato, e un numero che misura la difficoltà della prova, chiamato coefficiente di equalizzazione della prova”.*

In seguito, vengono indicate una serie di formule matematiche con cui si otterrebbe il livello di facilità/difficoltà di una singola domanda; come se la difficoltà di un quesito sia oggettivamente individuabile.

Quindi:

Punteggio non equalizzato + Coefficiente di equalizzazione = Il punteggio totale

Ovviamente, sostenere il test più volte all'anno e in diversi turni avrebbe voluto dire che i test non sarebbero stati uguali per tutti, ma diversi di volta in volta.

Per l'elaborazione dei vari TEST infatti, CISIA dispone di una sua banca dati privati, dalla quale vengono “estratte” le domande.

Il coefficiente di equalizzazione avrebbe dovuto quindi uniformare le varie prove in base alla loro difficoltà, senza che disparità o ingiustizia di alcun tipo.

Nel dettaglio, il coefficiente di equalizzazione della prova è il numero che si ottiene facendo la differenza tra il ***VMAX*** e il coefficiente di facilità della prova, ***CdFp***.

- Il valore massimo del punteggio non equalizzato della prova si ottiene moltiplicando il punteggio attribuito per una singola risposta esatta, 1 punto, per il numero di quesiti che compongono la prova. Indichiamo questo valore con ***VMAX***;
- il coefficiente di facilità di una prova, ***CdFp***, è pari alla somma dei coefficienti di facilità dei ***k*** quesiti che la compongono;
- il coefficiente di facilità di un quesito, ***CdF***, ossia il valore medio dei punteggi ottenuti per quello specifico quiz dagli ***N*** partecipanti a cui è stato somministrato. Il suo valore è compreso tra -0,25 e 1.

Il **percentile**, invece, è un modo per capire quanto un valore sia grande o piccolo rispetto ad altri valori simili. Si prenda ad esempio una classe di 100 studenti e vogliamo capire quanto un certo studente sia bravo in matematica rispetto agli altri. Se quello studente ha un punteggio che lo colloca nel 90° percentile, significa che è tra i migliori del gruppo. Solo il 10% degli studenti ha un punteggio più alto di lui. D'altra parte, se lo studente si colloca nel 20° percentile, significa che ha un punteggio più basso rispetto all'80% degli altri studenti. Il percentile è solo un modo per capire come un dato si colloca in confronto agli altri.

Quindi se sei nel 100° percentile o giù di lì, significa che hai ottenuto un punteggio molto alto rispetto a quello altri candidati. Sei nella zona in cui, se si stilasse la graduatoria della specifica sessione, avresti ottime chance di entrare. Se hai un punteggio intorno all'85°/90° percentile, l'ingresso in graduatoria potrebbe dipendere anche dalle scelte di sede che farai.

In altri e più chiari termini: il coefficiente di equalizzazione è uguale al punteggio non equalizzato massimo ottenibile (cioè 50) MENO la somma di tutti i “coefficienti di facilità” che ha ogni singola domanda (che viene definito coefficiente di facilità della prova).

Il coefficiente di facilità della domanda viene calcolato a posteriori, e non è altro che **il punteggio medio che viene ottenuto dagli N studenti ai quali il quesito è stato somministrato.**

Facciamo un esempio:

3 studenti rispondono al quesito X.

1 studente risponde correttamente (1 punto), 1 la lascia in bianco (0 punti), 1 la sbaglia (-0,25 punti).

Calcoliamo quindi la media aritmetica del punteggio ottenuto da tutti e tre, che corrisponde al coefficiente di facilità della domanda:

*$1 + (-0,25) + 0$, tutto diviso 3 = **0,25** che è il coefficiente di facilità di quella domanda.*

Sommando il coefficiente di facilità di tutte le domande si ottiene **il coefficiente di facilità della prova.**

Per ottenere il coefficiente di equalizzazione, che si sommerà al punteggio non equalizzato, cioè quello classicamente calcolato in base a risposte esatte, sbagliate e non date, si sottrae il punteggio massimo ottenibile (50 punti) al coefficiente di facilità della prova.

In altre parole, **ciò permette di elaborare un punteggio che tiene conto non solo delle risposte fornite dal partecipante ai singoli quesiti, ma anche della difficoltà della prova stessa.**

Infatti, i coefficienti di facilità di ogni domanda vengono assegnati alla fine della prima sessione TOLC e vengono utilizzati poi senza modifiche per tutte le altre sessioni nello stesso anno solare.

Il sistema, però, presenta criticità che lo rendono strumento non adeguato per la valutazione dei candidati.

In primo luogo, nel caso specifico in cui ci troviamo oggi, difatti, ci sono due altri fattori che entrano in gioco e rendono meno precisa l'interpretazione del dato:

- La suddivisione in percentili prende in considerazione anche studenti del quarto anno che non concorrono in graduatoria e “sporcano” il dato della singola sessione;
- Il CISIA **non** ha fornito un abbinamento *miglior punteggio – percentile*, ma solo due abbinamenti *punteggio – percentile*, ciascuno relativo alla singola sessione (aprile e luglio), mentre la graduatoria è stata stilata considerando il ***miglior punteggio*** ottenuto da ciascun candidato tra la sessione di aprile e quella di luglio.

Il modello scientifico e i criteri di valutazione delle prove secondo il coefficiente di equalizzazione sono disciplinati genericamente nell'Allegato 2 denominato “MODELLO SCIENTIFICO E SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI EQUALIZZATO” del DM 1107 (allegato in atti).

Epperò, tali criteri non appaiano affatto univoci, predeterminati e oggettivi e peraltro le formule matematiche ivi indicate non possono considerarsi “intelleggibili” per un utente medio a spregio di ogni garanzia procedimentale e del principio della trasparenza amministrativa.

Ma andiamo con ordine.

L'Allegato afferma che : “*Al fine di garantire equità nella valutazione e parità di condizioni di accesso, il modello scientifico prevede: ➤ la somministrazione di prove diverse tra loro, cioè non tutte composte dagli stessi quesiti, come già avviene nel modello ampiamente sperimentato dei TOLC; ➤ una valutazione della prova, sostenuta da un partecipante, che tiene conto non solo delle risposte fornite ai singoli quesiti, ma anche della difficoltà della prova stessa; ➤ una misurazione statisticamente corretta della difficoltà della prova.* 3 *Il punteggio che viene*

assegnato al partecipante, detto punteggio equalizzato, è ottenuto sommando il punteggio ottenuto dal partecipante con le risposte date ai quesiti, detto punteggio non equalizzato, e un numero che misura la difficoltà della prova, chiamato coefficiente di equalizzazione della prova”.

In seguito, vengono indicate una serie di formule matematiche con cui si otterrebbe il livello di facilità/difficoltà di una singola domanda; come se la difficoltà di un quesito possa effettivamente dipendere dalle abilità ad altri. E, dunque, soltanto dopo aver svolta la prova, si scopre il livello di difficoltà del singolo quesito; pertanto i criteri di valutazione non possono dirsi effettivamente “predeterminati e oggettivi” in quanto le valutazioni sono sottoposte a logiche postume e casuali. Sul punto, si rammenti che l’art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1997, nel recepire i contenuti dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, stabilisce testualmente che la commissione esaminatrice ha l’obbligo di stabilire *“i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”*, correlando espressamente l’attribuzione dei punteggi all’applicazione dei criteri previamente predeterminati. La norma si riferisce chiaramente a tutte le prove concorsuali e, quindi, si applica anche ai TOLC – MED (cfr. Consiglio di Stato Sez. III del 29.1.2021); in tal senso non può dirsi che le “formule matematiche” conoscibili a priori siano validi criteri valutativi sicché non assolutamente intelligibili per un utente medio e perché come affermato e come si vedrà più nel dettaglio portano a risultanze inattendibili.

Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali o para – concorsuali come quella di specie *«deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione»* (Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3851; Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2012, n. 3062); **nella specie, però, così non è stato in quanto quanto vale un quesito viene stabilito in base al numero dei candidati N (come sopra spiegato) che rispondono esattamente, in modo erroneo o tralasciano il medesimo! La valutazione è quindi aleatoria e i criteri di valutazione**

dipendono da fattori conoscibili ex post e, peraltro, non resi neanche noti in forma chiara e intellegibile *erga omnes*.

Parte ricorrente ha sostenuto praticamente una “prova al buio”, e ciò ne determina l’inattendibilità dei risultati. Una simile circostanza appare contraria invero ai principi di trasparenza, di imparzialità, di ragionevolezza, di legalità e di buon andamento amministrativo, oltre che a rimanere relegata ai limiti del buon senso.

Lo strumento “Equalizzatore” non può dirsi effettivamente “equalizzante” giacché l’All. *de quo* non indica neppure un numero preciso di quesiti di “x livello” da sottoporre a ciascun candidato essendo avvenuta la somministrazione dei medesimi in forma totalmente aleatoria proprio in virtù dell’architettura dei TOLC. Il criterio di facilità di un quesito è a tutti gli effetti un criterio di assegnazione punteggio che, però dipende inevitabilmente dalle performances degli altri candidati sul medesimo; va da sé che l’assegnazione dei punteggi diventa totalmente aleatoria e i relativi criteri non possono dirsi – come già anticipato – effettivamente predeterminati e oggettivi ma casuali e soggettivi. Ciò ha comportato un evidente squilibrio della par condicio concorsorum: dunque, tra le due sessioni TOLC, un candidato si è paradossalmente ritrovato – ipoteticamente – con 30 domande di difficoltà elevata con maggiori possibilità di ottenere un punteggio elevato, mentre qualcun altro – e non di certo per sua volontà – ha avuto meno domande difficili e quindi un punteggio equalizzato minore. Pertanto, le situazioni che si son configurate nella specie sono del tipo seguente: a titolo esemplificativo, Tizio ha conseguito un punteggio non equalizzato di 30 (tenuto conto delle risposte esatte, non date ed errate) ma siccome 30 dei 50 quesiti erano di livello difficile (in attuazione del CdF sopra descritto) ha visto assegnarsi un punteggio di 60 e, dunque, è stato ammesso al CdL, mentre Caio che ha conseguito un cd. punteggio equalizzato di 40 si è visto assegnare 20 quesiti “difficili” (tenuto conto della performance di altri candidati sui medesimi) e ha conseguito un punteggio equalizzato di 30.

Per com’è strutturata l’equalizzazione in questo momento **conviene più sperare che capiti un test estremamente difficile e rispondere al 10% delle domande** che avere un test facile e rispondere bene all’80-100% dei quiz. Facciamo degli esempi con i numeri. Squilibrio ancor più evidente alla luce del deficit di cui soffre il Mancuso.

Un quiz molto difficile è un quiz sbagliato, ad esempio, dal 95% delle persone. Risparmiando le formule ministeriali, se il 95% delle persone risponde in modo errato e il 5% in modo esatto, il coefficiente di facilità di quel quiz sarà -0,1875. Se tutti i quiz della vostra prova saranno difficili come questo avremmo un coefficiente di equalizzazione di 59,375. Se si risponde a 0 domande, si fa 59,375.

Un quiz molto facile è un quiz fatto correttamente, ad esempio, dal 95% delle persone. Se il 95% delle persone risponde in modo corretto e il 5% in modo errato, il coefficiente di facilità di quel quiz sarà 0,9375. Se tutti i quiz della prova sono difficili come questo ci si ritrova un coefficiente di equalizzazione di 3,125. Se si risponde in questo caso a 0 domande, si ottiene 3,125, se si fanno il 100% delle domande corrette si totalizza $50+3,125$, quindi 53,125.

Ed ecco il paradosso. Fare un test estremamente facile tutto correttamente (ipotesi probabile) fa ottenere meno punti che rispondere a 0 domande con un test estremamente difficile: questo tipo di sproporzione non è stata assolutamente prevista dal Ministero; maggiormente equo come già anticipato sarebbe stato prevedere ex ante tot di domande per ogni livello di facilità piuttosto che assegnare tale criterio all'alea o comunque prevedere un tetto massimo di equalizzazione. Tutto in ottica di una maggiore equità, ovviamente.

La situazione invece che si è configurata ha del paradossale, atteso che – si ribadisce – l'Allegato in questione non ha previsto alcun metodo effettivamente in grado di garantire la parità di trattamento tra concorsisti sicché la facilità di un quiz viene determinata a posteriori (in base a come rispondono gli altri candidati al medesimo) e non ex ante come invece impogono i crismi di ogni procedura di concorso.

Sarebbe stato diverso – si ribadisce– prevedere un certo numero di domande per ogni livello di difficoltà; ad es. 20 domande di livello facile, altre 20 di livello medio e 10 di livello difficile; in tal senso, l'equità sarebbe stata di certo salvaguardata in maggior misura. Risultano, dunque, assolutamente violati i principi di uguaglianza, di parità di trattamento, della meritocrazia, del giusto procedimento e del buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Né tantomeno un quesito può dirsi più facile rispetto ad altri in base al numero di risposte corrette date; non esiste una valutazione oggettiva di difficoltà di un quiz e in ogni caso il metro di misura utilizzato dalle resistenti non può dirsi adeguato.

Qui non si discute di discrezionalità, ma di arbitrio e le risultanze di cui alla Graduatoria del 05.09 risultano illegittime in via derivata.

Il modello scientifico individuato da CISIA non può dirsi equalizzante in quanto dalla sua applicazione ne è discesa una alterazione della “gara” e le relative risultanze appaiono inattendibili.

In altri termini, se il coefficiente di facilità di un quesito – secondo il modello de quo – dipende da quanti effettivamente rispondono correttamente al medesimo si potrebbero configurare scenari illogici.

Più nel dettaglio, **ipotizziamo un gruppo di 10 candidati e 3 quesiti A, B e C.**

Immaginiamo che gli altri 10 candidati non rispondono a nessuno dei tre quesiti (ottenendo 0), invece il candidato 1 risponde in modo errato ai quesiti B e C (- 0,25), ma risponde correttamente al quesito A (+ 1); in tal caso, il punteggio equalizzato del candidato 1 ha il valore di 0,5 mentre il coefficiente equalizzato di 2,95, e dunque il risultato finale sarà di 3,45; in questa situazione, il candidato 1 pur rispondendo ad una sola domanda ha un punteggio superiore al candidato che, pur essendo maggiormente preparato, ha risposto a tutte e le 3 domande (con punteggio equalizzato di 3) soltanto perché nel suo gruppo tutti gli altri hanno risposto correttamente. Non solo. Più semplicemente se il punteggio equalizzato dipende dagli altri: presi due gruppi A e B, ove nel primo tutti candidati rispondono correttamente ai 3 quesiti e ottengono tutti il punteggio di 3 (con coefficiente di facilità pari a 1 quindi); nel secondo nessuno dei candidati risponde ai quesiti (con c.f. pari a 0) anch’essi otterranno il punteggio di 3.

L’ingiustizia è grave e manifesta.

E’ paradossale che dall’impiego dell’Equalizzatore, si può giungere alla situazione assurda che il candidato che risponde ad 1 domande e ne sbaglia 2 ha un punteggio superiore al candidato che pur avendo una maggiore preparazione che ha risposto a tutte e 3 le domande solo perché questi è “capitato” in un gruppo diverso ; questo strumento dunque può portare allo stesso punteggio per un gruppo che non risponde a nessuna domanda ottiene un punteggio che è uguale ad un gruppo di studenti che risponde correttamente a tutti i quesiti. Per cui i criteri di equità e di efficacia , di equa comparazione delle prove , richiamati nella lex specialis, non sono stati assolutamente rispettati nel caso di specie; le risultanze hanno “tradito” le premesse. In questo contesto, se il principio di base deve essere quello del merito, lo strumento in questione non può essere ritenuto applicabile ai test di ingresso alla facoltà di Medicina.

L'Equalizzatore ha portato dunque a risultati totalmente aleatori poiché i quesiti sono stati sottoposti in maniera totalmente casuale.

Inoltre, la *lex specialis*, ovverosia il DM 1107-2022 (il cui contenuto poi trasposto e richiamato nei singoli bandi universitari), prevedeva che l'equalizzazione doveva essere posta in essere in entrambe le sessioni, ma nella realtà dei fatti ciò non è avvenuto. Si legge nel Decreto ministeriale che *«il punteggio ottenuto da ciascun candidato in ciascun periodo di erogazione dei test TOLC sarà equalizzato in base alla difficoltà della prova, in modo da garantire che i risultati conseguiti dai candidati, anche in momenti diversi, siano tra loro comparabili, ovvero sia garantita l'omogeneità delle prove somministrate e sia assicurato il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti»*. In realtà ciò non è avvenuto: perché i coefficienti di difficoltà sono stati assegnati a ogni singolo quiz al termine della prima sessione e sono stati applicati anche ai quiz della seconda sessione, essendo di fatto gli stessi. In altre parole, l'equalizzazione di aprile è stata trasposta anche ai quiz di luglio, che – come vedremo – sono stati presi dalla medesima banca dati e quindi i candidati che hanno partecipato ai tolC di aprile si sono ritrovati a dover rispondere alle stesse domande anche ai tolC di luglio. Ma poiché la platea è potenzialmente differente, come lo è per ovvie ragioni la preparazione dei candidati, mantenere i medesimi valori di equalizzazione per i quesiti non garantisce affatto quella parità di trattamento per cui era stato pensato l'equalizzatore.

In ogni caso, la P.a. ha violato e/o falsamente applicato la *lex specialis*. All'uopo, si rammenti che **i bandi concorsuali devono essere interpretati in termini strettamente letterali**, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2021, n. 1788; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1322; 20 aprile 2021, n.3180). Invero, l'amministrazione, quando nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di auto vincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà è tenuta all'osservanza di quelle

prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'auto - vincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502).

Nella specie, però, la P.a. ha spezzato l'auto-vincolo precedentemente imposto, sicché ha applicato gli stessi criteri di equalizzazione e somministrato gli stessi quiz per entrambe le sessioni. L'equalizzazione avrebbe funzionato maggiormente se i quiz tra le due sessioni fossero state diversi, in attuazione peraltro di quanto previsto ex ante.

Ancora, il meccanismo di equalizzazione della prova è errato in quanto non ha in alcun modo differenziato la diversa platea di candidati che hanno svolto il test nelle diverse sessioni d'esame.

L'Amministrazione avrebbe dovuto, invece, tenere in considerazione la circostanza che tra gli aspiranti medici e odontoiatri vi erano diverse categorie di partecipanti:

- ragazzi del quarto anno e del quinto anno delle scuole secondarie;
- studenti già in possesso di un diploma di scuola superiore o di un titolo di laurea o iscritti ad altri percorsi di studio.

Il meccanismo dell'equalizzazione della prova è stato applicato senza considerare l'assoluta assenza di omogeneità tra i candidati che hanno sostenuto il Tolc-Med, e ciò ha portato ad una disparità di trattamento pressoché assoluta.

In virtù di quanto sinora espresso è evidente che l'operato amministrativo è illogico e irragionevole e, come tale, sindacabile in Questa sede.

Tanto premesso, è opportuno sottolineare la presenza di una evidente violazione dell'articolo 1 della L. 241/1990 che, al comma 1, stabilisce: *“L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”*, oltre che del bando stesso. Dall'applicazione del nuovo modello selettivo invero tutti i crismi sopra elencati ne sono usciti violati: con l'applicazione dell'equalizzatore, a fronte delle ipotesi sopra previste, non può dirsi salvaguardato il criterio dell'imparzialità e sicché i criteri di valutazione dei quesiti non erano prevedibili *ex ante* non possono dirsi tutelati neanche i principi di pubblicità e trasparenza.

E' chiaro che l'attività amministrativa per come posta in essere ha portato alla sporporzione, alla disuguaglianza, alla disparità di trattamento e ad una situazione

anti-meritocratica; è impensabile che il candidato X pur avendo risposto esattamente ad un numero di quesiti maggiore debba avere un punteggio minore del candidato Y che ha risposto esattamente ad un quantitativo di quesiti inferiore ma che ha avuto la “fortuna” di vedersi sottoporre quesiti più difficili, secondo il coefficiente ideato.

E, dunque, è presente altresì il vizio dell'eccesso di potere nella forma dello sviamento di potere.

Né tantomeno sono stati resi noti i verbali della Commissione giudicatrice recanti – per ogni quiz – il numero di candidati che vi ha risposto esattamente, in modo erroneo e che lo ha tralasciato. Sul punto si rammenti che il TAR Lazio, sez. III bis, con sentenza del 18 giugno 2008 n. 5986, in merito alla prova di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato dell'anno accademico 2007-2008, ha ritenuto che *“Un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si è posto in contrasto – completamente disattendendolo – con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art.1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art.113. Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull'attività da essa dispiegata non consenta a questo giudice di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili”*. Alla luce di quanto affermato, si evince l'importanza della funzione svolta dalla verbalizzazione dell'attività amministrativa, che come sottolineato dal Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 18 dicembre 1992, n. 1113, *“è requisito sostanziale della stessa, richiesto per l'esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”*.

Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come l'Amministrazione è titolare di ampia discrezionalità, l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, **salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori**

nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/06/2021, n.6547); in ogni caso **il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intelleggibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste** (Consiglio di Stato sez. V, 26/08/2020, n.5208), così come accaduto nella fattispecie in esame ove il punteggio equalizzato assegnato al candidato dipende dalle performances degli altri con conseguente disparità di trattamento in base al quiz che “capita” nel proprio test e considerato che alcuni quesiti di aprile si sono ripetuti nella sessione di luglio (sic!). Secondo la giurisprudenza unanime del Consiglio di Stato il canone della ragionevolezza costituisce un limite negativo dell'esercizio del potere discrezionale, desumibile dall'istruttoria e dalla motivazione delle scelte effettuate dalla P.A; ragionevolezza, però, non rispettata nel caso di specie.

Pertanto, viste le irregolarità procedurali intercorse, sarebbe opportuno, in accoglimento del presente ricorso e in ragione della peculiarità della vicenda personale del ricorrente, consentire al medesimo di accedere all'immatricolazione nei Corsi di Laurea di riferimento (Medicina, chirurgia e protesi dentaria) per l'a.a. 2023/2024.

Nel caso di specie, il pregiudizio è difatti addirittura più elevato trattandosi di ragazzo affetto da DSA che ha – in modo discriminante – sostenuto un test alle stesse modalità degli altri. Si rammenti che l'equità è anche e soprattutto trattare in modo diverso situazioni di fatto diverse; e invece no: le resistenti hanno sottoposto a tale sistema “disequalizzante” anche il ricorrente.

Ad avviso di questa difesa, sarebbe stato di certo più ragionevole e logico prevedere sistemi di valutazione e di assegnazione di punteggio per chi come il ricorrente è affetto da DSA nella forma della dislessia.

12) Violazione del principio della trasparenza amministrativa

13) Violazione del diritto di difesa processuale

Da ultimo, ma non per importanza, come confermano gli stessi atti impugnati, quest'anno l'Amministrazione resistente non ha inteso – stranamente – consentire ai candidati di visionare ed estrarre copia dei compiti svolti durante entrambe le sessioni TOLC impedendo di fatto ai medesimi di comprendere sulla base di quali quesiti non siano riusciti ad essere ammessi al C.d.L. di interesse.

Ciò rappresenta una palese violazione della trasparenza amministrativa e di riflesso del diritto di difesa processuale *ex art. 24 Cost.*, dal momento che tale omissione impedisce – in tempi utili anche alla luce della concessione delle più tempestive misure cautelari – di verificare a posteriori la genuinità dell’operato amministrativo. La mancata visualizzazione del compito in particolare impedisce al ricorrente di prendere contezza di:

- quali domande avrebbe sbagliato;
- di eventuali ambiguità ed errori dei propri quesiti;
- il livello di difficoltà assegnato ai suoi test.

In nessuna procedura concorsuale si è mai configurata una simile situazione di oscurità. Un punteggio inidoneo che, dunque, appare totalmente scriteriato né tantomeno la sua forma numerica può considerarsi motivazione esaustiva *ex art. 3 L. 241/1990*.

E, pertanto, si richiede a Codesto Organo giudicante di disporre l’ordine di esibizione in giudizio *ex art. 210 c.p.c.* dei due compiti svolti dal ricorrente sicché ad oggi non visualizzabili nell’area personale del sito CISIA (né tantomeno scaricabili da accesso-programmato) anche ai fini di valutare un eventuale ricorso per motivi aggiunti.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Quanto, invece, al *periculum in mora* si consideri che, ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di essere ammesso con riserva al corso di laurea in Medicina – anche in sovrannumero- il suo percorso di formazione e di apprendimento sarebbe ingiustamente ed irreparabilmente limitato e pregiudicato. Considerata la dislessia, e tutto ciò che ne consegue (descritto sopra), sarebbe assolutamente necessario che il Mancuso iniziasse a seguire i corsi e partecipare quindi alle lezioni al “passo” con gli altri ragazzi onde scongiurare il rischio di ritrovarsi ingiustamente “indietro” e dover poi recuperare il programma scolastico in caso di postumo esito positivo della odierna controversia.

In effetti, il danno è in *re ipsa*, atteso l’imminente inizio del corso in Medicina e chirurgia a.a. 2023-24 – e considerato dunque che, in assenza di un provvedimento che autorizzi l’immediata iscrizione, parte ricorrente non potrebbe frequentare regolarmente il corso e il ricorso risulterebbe, in pratica, proposto inutilmente.

La mancata partecipazione alle lezioni ed alle attività ed il protrarsi dell'impedimento di prendere parte alle stesse per effetto della ingiusta esclusione dal corso nelle more della trattazione nel merito del ricorso, avrebbero anche l'effetto di vanificare gli effetti di un futuro provvedimento di accoglimento del ricorso e di ammissione, giacché, il medesimo rischierebbe, per cause a sé non imputabili, di perdere importanti opportunità di formazione, con assoluta incertezza sul suo futuro, divenendo poi difficile – anche in caso di sentenza favorevole – recuperare tutto. Inoltre, la mancata partecipazione ai corsi – per effetto del rigetto dell'istanza cautelare - rilevarebbe anche sotto il profilo del mancato assolvimento all'obbligo di frequenza previsto per seguire taluni corsi di Medicina.

Per tale ragione, si ritiene che sussistano i presupposti per invocare la concessione della misura cautelare, anche e soprattutto in considerazione della peculiare situazione personale del ricorrente.

Infine, la concessione della invocata misura cautelare appare idonea a contemperare gli interessi in gioco in quanto, a fronte dei pregiudizi gravi ed irreparabili che derivano a parte ricorrente dalla mancata partecipazione al corso di laurea, nessun pregiudizio subirebbero nè le Amministrazioni resistenti né i candidati controinteressati, dal momento che, le prime, non dovrebbero affrontare esborsi di denaro in favore di parte ricorrente, e, per i secondi, perché tale ammissione avverrebbe in sovrannumero e senza l'esclusione dei candidati già ammessi al corso.

Sull'istanza cautelare monocratica

Considerato l'imminente inizio dei corsi e delle lezioni, si ravvisano presupposti di urgenza e necessità tali da non consentire neanche la dilazione fino alla camera di consiglio per quanto riguarda la concessione delle misure cautelari invocate, ovverosia l'ammissione con riserva anche in sovrannumero al CdL in questione o, in subordine, la ripetizione del test con le più idonee misure compensative.

Perdere ore di lezioni, in questa fase, significherebbe ledere gli interessi del ricorrente, considerati anche le difficoltà di apprendimento di cui soffre (cfr. la già richiamata Relazione sanitaria dell'ASP versata in atti). Invero – anche in caso di esito positivo del ricorso – il ricorrente rischierebbe di partire “svantaggiato” rispetto agli altri, e pertanto sarebbe opportuno – nelle more dell'attesa dell'udienza di merito che verrà scadenzata *probabilmente* oltre il 2023 – consentirgli di seguire

le lezioni e i corsi sin dal principio, in modo da rimanere al passo con gli altri studenti.

Appare quindi particolarmente urgente concedere tali misure cautelari anche in considerazione del particolare stato sanitario in cui versa il ricorrente che comprende altresì l' "ansia sociale"; essere ammesso in via successiva potrebbe impedirgli di interessare sin dal principio sereni rapporti con i colleghi d'Università. L'analisi, anche sommaria, della di sua situazione personale si ritiene sia un valido presupposto per la concessione delle presenti misure.

D'altronde, tenuto conto anche degli scorrimenti, l'attesa potrebbe condurre all'esaurimento dei posti individuati presso le diverse Università scelte come "sedi di destinazione" nella domanda di partecipazione in irrimediabile pregiudizio per i suoi interessi o comunque con difficoltà di inserimento postuma.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora, il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto, atteso che per tutuziorismo si è provveduto prontamente a richiedere i controinteressati a mezzo pec, riscontro però ad oggi non fornito dalle resistenti (cfr. pec allegata).

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria:** preliminarmente, soltanto ove ritenuto opportuno, disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami; ordinare l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. : dei compiti svolti dal ricorrente nelle due sessioni di TOLC (aprile e luglio); dei verbali – qualora esistenti – individuanti gli strumenti compensativi scelti per il ricorrente; dei verbali riportanti i criteri di individuazione di tali strumenti;

- **sempre in via istruttoria:** qualora occorrente, disporre una consulenza tecnica d'ufficio in grado di attestare la necessità di ultronei strumenti compensativi che la P.a. avrebbe dovuto garantire in favore del ricorrente in sede di svolgimento dei test ;

- **in via cautelare:** sospesa, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa l'immatricolazione con riserva e in sovrannumero di parte ricorrente al corso di Medicina e Chirurgia 2023-24 presso la prima sede scelta o – se impossibile – presso le altre sedi indicate nella domanda di partecipazione; in alternativa, consentirgli di ripetere il test con un tempo adeguato alle sue difficoltà di apprendimento e con tutti gli idonei strumenti compensativi, tra cui eventualmente l'affiancamento di un tutor didattico o comunque di un esperto in materia DSA, come indicato dai certificati sanitari in atti;

- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, e così ammettere parte ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2023-2023 presso la prima sede scelta o – se impossibile – presso le altre sedi indicate nella domanda di partecipazione; in subordine, disporre la ripetizione del test mediante l'utilizzo di ultronei strumenti compensativi rispetto a quelli messi a disposizione nella specie dalle resistenti.

Vista la peculiarità delle vicende dedotte e le vicende di natura personale e sanitaria trattate, si chiede l'oscuramento dei dati personali di parte ricorrente ai sensi della normativa vigente in tema di privacy.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 650,00.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Produzione giusta indice.

Cosenza, 18.09.2023

Avv. Danilo Granata